ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO
Via Umbria 34, 74121 TARANTO
Tel/Fax: 099 73 52 739 **E-mail:** taic866003@istruzione.it
PEC: taic866003@pec.istruzione.it **www.icsgboscotaranto.edu.it**
C.F.: 90214520737 - **C.M.** TAIC866003 – **Cod. univ:** UFA6K2

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Dsga
Al Sito web dell'Istituto

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola.

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" stabilisce testualmente al comma 1 dell'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole): "All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e di pertinenza, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art.7 della L. 584/1975 (modificato dall'art.52 comma 20 della L. 448 del 28/12/2001), dall'art.189 della L. 311/04 e dall'art.10 della L. 689/1981 (modificato dall'art.96 del D.Lgs. n.507/1999), **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in Banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, (Causale: Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo "I. C. S. G. Bosco" di Taranto – Verbale n. _____), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà disposta una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/12/1995 e della normativa vigente, il Dirigente Scolastico ha individuato come preposti all'applicazione del divieto i responsabili di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica (in allegato);
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena DARAIA